



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

d'iniziativa della Consigliera regionale On. Avv. FILOMENA GRECO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA CALABRESE

INDICE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA	3
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA	6
Articolo 1	11
Articolo 2	11
Articolo 3	12
Articolo 4	12
Articolo 5	13
Articolo 6	15
Articolo 7	16
Articolo 8	16
Articolo 9	17
Articolo 10	17
Articolo 11	17
Articolo 12	18
Articolo 13	18
Articolo 14	19
Articolo 15	19
Articolo 16	20
Articolo 17	21
Articolo 18	21
Articolo 19	21
Articolo 20	21
Articolo 21	22
Articolo 22	23
Articolo 23	23
Articolo 24	23
Articolo 25	24
Articolo 26	24
Articolo 27	25

Articolo 28	25
Articolo 29	26
Articolo 30	26
Articolo 31	26
Articolo 32	27

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge recante: Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna calabrese

La proposta di legge regionale recante «Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna calabrese» definisce un quadro organico di intervento per i territori montani della Calabria, in coerenza con l'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, con la legge 12 settembre 2025, n. 131, e con la disciplina nazionale richiamata nell'articolo.

L'obiettivo generale è contrastare gli squilibri territoriali e demografici, rafforzare i servizi essenziali, valorizzare le risorse ambientali, produttive e culturali e individuare nelle Unioni montane di Comuni il principale livello organizzativo per l'attuazione delle politiche regionali per la montagna.

La proposta considera la montagna non soltanto come un'area caratterizzata da svantaggi strutturali, ma anche come un territorio capace di produrre servizi ecosistemici, risorse idriche, biodiversità, produzioni agricole e forestali, opportunità turistiche ed energetiche e forme innovative di cooperazione locale.

Contenuto dell'articolo

L'articolo 1 individua i principi generali e le finalità della legge, ponendo al centro lo sviluppo sociale ed economico delle aree montane, il riequilibrio delle condizioni di vita, la salvaguardia del territorio, la valorizzazione delle risorse culturali e il riconoscimento dei servizi ecosistemici. La Regione, nelle materie di propria competenza e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni determinati dallo Stato, definisce criteri regionali di qualità e standard minimi o ottimali dei servizi.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano le Unioni montane di Comuni, ne definiscono i requisiti costitutivi e attribuiscono loro funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna. Le funzioni in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate nell'ambito delle competenze comunali e nel rispetto della legislazione regionale vigente.

Gli articoli 4 e 5 individuano gli ambiti territoriali ottimali e ne definiscono la delimitazione provinciale, allo scopo di assicurare una dimensione territoriale adeguata all'esercizio delle funzioni attribuite alle Unioni montane.

L'articolo 6 disciplina il programma annuale di attuazione per la montagna, quale strumento di programmazione regionale degli interventi, delle azioni di valorizzazione, delle risorse disponibili, dei criteri di assegnazione e del monitoraggio dei risultati.

L'articolo 7 promuove la valorizzazione dei servizi ecosistemici e delle risorse idriche attraverso accordi di programma tra l'ente di governo dell'ambito competente e le Unioni montane. Gli accordi individuano gli interventi, i soggetti attuatori, le risorse effettivamente disponibili e le modalità di trasferimento e rendicontazione, senza determinare automaticamente nuovi o maggiori oneri sulla tariffa del servizio idrico integrato. La Regione disciplina con regolamento le modalità di riconoscimento dei servizi ecosistemici ambientali.

Gli articoli 8 e 9 riguardano la costituzione delle Unioni montane nell'ambito degli ambiti territoriali ottimali e le relative variazioni territoriali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei Comuni.

L'articolo 10 istituisce l'Osservatorio regionale sulla montagna, con funzioni permanenti di analisi, studio e raccolta delle informazioni socio-economiche, ambientali e territoriali.

La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è gratuita e non dà diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

L'articolo 11 istituisce il Fondo regionale per la montagna, destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge e attuati attraverso il programma annuale.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano il compendio unico agricolo di montagna, la banca della terra, le associazioni fondiarie e la superficie minima indivisibile. Le disposizioni sono applicate nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione statale in materia di ordinamento civile.

Gli articoli 14, 15 e 16 definiscono gli obiettivi generali relativi ai servizi pubblici, alla Strategia nazionale per le aree interne, alla sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale e alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. Le Unioni montane esercitano le funzioni comunali in forma associata, nel rispetto delle competenze della Regione, dei Consorzi di bonifica e degli altri enti competenti.

Gli articoli 17 e 18 intervengono sulle vocazioni produttive, sulla multifunzionalità delle imprese agricole, sulle produzioni di qualità, sui marchi territoriali, sull'artigianato e sui mestieri tradizionali.

L'articolo 19 valorizza la cultura della montagna, le identità locali e le minoranze etniche, linguistiche e religiose, promuovendo il coordinamento delle politiche culturali.

Gli articoli 20 e 21 disciplinano il turismo sostenibile e il turismo sportivo nei territori montani, favorendo la fruizione a ridotto impatto ambientale, la riqualificazione dei borghi, la pluriattività agricola, la rete escursionistica e le attività motorie e sportive all'aperto. Gli eventuali contributi regionali sono concessi nell'ambito del programma annuale e nei limiti delle risorse disponibili.

Gli articoli 22, 23, 24 e 25 sono dedicati ai servizi essenziali, ai trasporti, ai servizi digitali e all'accesso ai servizi televisivi, postali e di telefonia mobile. Gli interventi sono finalizzati a ridurre gli svantaggi derivanti dalla distanza dai principali centri di servizio e dal divario digitale e sono realizzati nel rispetto della normativa di settore e delle risorse disponibili.

L'articolo 26 promuove il recupero e la rivitalizzazione dei borghi attraverso risorse europee, statali e regionali. Gli interventi riguardano il patrimonio edilizio, le opere pubbliche, il consolidamento degli edifici, i servizi urbani, le attività economiche e la riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale.

Gli articoli 27 e 28 valorizzano le risorse energetiche locali e sostengono la realizzazione di green communities, cooperative di comunità e comunità energetiche. Gli interventi possono essere finanziati attraverso le risorse del Fondo regionale per la montagna e gli altri fondi disponibili.

L'articolo 29 prevede incentivi alla residenzialità mediante contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili destinati a prima abitazione da parte di coloro che trasferiscono nei territori montani la propria residenza e dimora abituale. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

L'articolo 30 riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI, UPI e UNCEM e consente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il sostegno a specifici progetti di assistenza giuridico-amministrativa e tecnica e di sviluppo socio-economico.

L'articolo 31 reca la norma finanziaria. La copertura è proposta mediante la corrispondente riduzione, per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, degli stanziamenti della

Missione 20, Programma 03, Titolo 1: euro 1.000.000,00 annui a valere sul capitolo U9200305101 ed euro 4.000.000,00 annui a valere sul capitolo U8201041701. Le risorse derivanti dalla riduzione di quest'ultimo capitolo sono destinate agli interventi in conto capitale previsti dalla proposta. La disponibilità aggiornata degli stanziamenti e il rispetto degli equilibri di bilancio sono sottoposti alla verifica degli uffici competenti nel corso dell'istruttoria legislativa.

L'articolo 32 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Nel suo complesso, la proposta mira a dotare la Regione di una disciplina organica per la montagna calabrese, integrando organizzazione territoriale, programmazione, tutela ambientale, sviluppo economico, servizi pubblici e contrasto allo spopolamento.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente relazione è formulata sulla base del contenuto dell'articolato e della norma finanziaria di cui all'articolo 31.

Per l'attuazione della legge è autorizzata una spesa massima di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, di cui euro 1.000.000,00 per spese correnti ed euro 4.000.000,00 per spese in conto capitale.

La concreta destinazione delle risorse ai diversi interventi è definita attraverso il programma annuale di attuazione per la montagna, nel rispetto degli stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale.

Articoli 1-5

Le disposizioni hanno carattere prevalentemente ordinamentale e organizzativo. Esse definiscono le finalità della legge, le Unioni montane, le relative funzioni e gli ambiti territoriali ottimali.

Le attività amministrative regionali sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'eventuale conferimento o delega di ulteriori funzioni alle Unioni montane deve essere accompagnato dall'individuazione delle risorse necessarie.

Articolo 6

Il programma annuale di attuazione è approvato a seguito dell'approvazione del bilancio regionale e individua gli interventi finanziabili, le risorse disponibili, i criteri di assegnazione e le modalità di monitoraggio.

La disposizione ha carattere programmatico e non consente l'assunzione di impegni superiori agli stanziamenti autorizzati.

Articolo 7

La disposizione promuove accordi di programma per la tutela delle risorse idriche e la sistemazione idrogeologica dei territori montani.

Gli accordi devono individuare le risorse effettivamente disponibili e non possono determinare automaticamente nuovi o maggiori oneri sulla tariffa del servizio idrico integrato.

La predisposizione del regolamento regionale è svolta dalle strutture competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articoli 8-10

Le disposizioni hanno natura essenzialmente ordinamentale.

Per l'Osservatorio regionale sulla montagna è espressamente stabilito che la partecipazione è gratuita e non dà diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Le attività istruttorie e di supporto sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

Il Fondo regionale per la montagna finanzia gli interventi previsti dalla legge e individuati dal programma annuale.

Per gli esercizi 2027 e 2028, la relativa dotazione è ricompresa nell'autorizzazione massima di spesa stabilita dall'articolo 31. Per gli esercizi successivi, la dotazione è determinata dalle rispettive leggi di bilancio.

Articoli 12-13

La disciplina del compendio unico e della superficie minima indivisibile ha carattere prevalentemente ordinamentale.

L'istituzione e la gestione della banca della terra possono comportare attività amministrative e informative. Tali attività sono svolte mediante le strutture e gli strumenti

disponibili. Eventuali spese aggiuntive possono essere sostenute esclusivamente nei limiti delle risorse stanziare.

Articoli 14-20

Le disposizioni individuano obiettivi e interventi nei settori dei servizi pubblici, della sistemazione idrogeologica, del patrimonio agro-silvo-pastorale, delle attività produttive, dell'artigianato, della cultura e del turismo sostenibile.

Le attività amministrative e di programmazione sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi contributivi e di investimento possono essere finanziati nei limiti delle risorse del Fondo regionale per la montagna e degli altri finanziamenti regionali, statali ed europei disponibili.

Articolo 21

La disposizione prevede la possibilità di concedere contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e del turismo montano.

I contributi sono concessi nell'ambito del programma annuale e nei limiti delle risorse disponibili. Gli eventuali oneri sono ricompresi nella quota destinata alle spese correnti prevista dall'articolo 31.

Articoli 22-25

Le disposizioni riguardano i servizi essenziali, i trasporti e i servizi digitali.

Le attività di monitoraggio, programmazione e indirizzo sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli eventuali bandi e il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto sono attivati nei limiti delle risorse disponibili e non determinano obblighi di spesa superiori agli stanziamenti autorizzati.

Articolo 26

Gli interventi per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi sono finanziati mediante fondi strutturali dell'Unione europea, risorse statali, risorse regionali e, ove previsto, risorse del Fondo regionale per la montagna.

Gli interventi aventi natura di investimento sono finanziati nei limiti della quota in conto capitale prevista dall'articolo 31 e degli ulteriori finanziamenti disponibili.

Articoli 27-28

Le misure relative alle risorse energetiche locali, alle green communities, alle cooperative di comunità e alle comunità energetiche possono essere finanziate attraverso il Fondo regionale per la montagna e gli altri programmi europei, statali e regionali di settore.

Le spese relative alla realizzazione degli interventi sono sostenute nei limiti delle risorse stanziare, con imputazione alla quota corrente o in conto capitale secondo la natura della spesa.

Articolo 29

I contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili destinati a prima abitazione sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

Gli interventi sono finanziati nell'ambito della quota in conto capitale prevista dall'articolo 31, salvo l'utilizzo di ulteriori risorse statali o europee destinate alla residenzialità nei territori montani.

La definizione dei criteri e delle modalità di concessione non può determinare obblighi finanziari superiori allo stanziamento autorizzato.

Articolo 30

Gli incentivi destinati ai progetti presentati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Gli eventuali oneri sono ricompresi nella quota destinata alle spese correnti prevista dall'articolo 31.

Articolo 31

Per l'attuazione della legge è autorizzata una spesa massima di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, così ripartita:

- a) euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio per spese correnti;
- b) euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio per spese in conto capitale.

Le risorse sono imputate alla Missione 09, Programma 07, rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2.

Alla copertura degli oneri si provvede, per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, mediante la riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti": euro 1.000.000,00 annui sul capitolo U9200305101 ed euro 4.000.000,00 annui sul capitolo U8201041701. Le risorse derivanti dalla riduzione del capitolo U8201041701 sono destinate alla copertura degli interventi in conto capitale. Per ciascuno dei medesimi esercizi, la riduzione complessiva delle spese correnti è pari a euro 5.000.000,00; l'incremento delle spese è pari a euro 1.000.000,00 di parte corrente e a euro 4.000.000,00 in conto capitale. Le corrispondenti variazioni devono essere rappresentate nei prospetti di bilancio e verificate ai fini del rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. La disponibilità aggiornata dei due capitoli, tenuto conto delle variazioni intervenute, e l'assenza di destinazioni incompatibili sono sottoposte alla verifica degli uffici competenti. Qualora la copertura proposta non risulti integralmente disponibile o contabilmente utilizzabile, la norma finanziaria e la presente relazione saranno adeguate mediante apposito emendamento prima dell'approvazione definitiva.

Per gli esercizi successivi al 2028, le risorse sono determinate dalle rispettive leggi di bilancio.

Articolo 32

La disposizione disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta oneri finanziari.

Conclusioni finanziarie

Le disposizioni di carattere ordinamentale, amministrativo e programmatico sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni che prevedono contributi, incentivi, bandi e interventi di investimento sono attuate nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 31 e delle ulteriori risorse europee, statali e regionali disponibili.

Per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 è autorizzata una spesa massima di euro 5.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per spese correnti ed euro 4.000.000,00 per spese in conto capitale, per una spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00 nel biennio.

La quantificazione e la copertura indicate nell'articolo 31 sono oggetto della contestuale richiesta di verifica agli uffici competenti, con particolare riferimento alla disponibilità aggiornata dei capitoli U9200305101 e U8201041701 per gli esercizi 2027 e 2028 e al rispetto degli equilibri di bilancio. L'eventuale indisponibilità, anche parziale, delle somme

o la necessità di una diversa imputazione contabile comporteranno l'adeguamento della norma finanziaria e della presente relazione nel corso dell'istruttoria.

Proposta di legge recante: Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna calabrese

Articolo 1

(Principi generali e finalità)

1. La Regione, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane", e alla legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni), riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle diseguaglianze, e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali.
2. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, definisce, nelle materie di propria competenza, criteri regionali di qualità e standard minimi o ottimali dei servizi, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e orografiche dei territori montani, al fine di favorirne la vivibilità e la residenzialità. La Regione promuove altresì la tutela e la valorizzazione del territorio montano e del suo patrimonio umano, culturale e sociale, in sinergia con il sistema culturale e dei servizi del territorio regionale, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, della tutela dei beni comuni, della biodiversità, della protezione dell'ecosistema e della sicurezza idrogeologica.
3. La Regione promuove politiche di perequazione territoriale finalizzate al riconoscimento dei servizi ecosistemici forniti dai territori montani.

Articolo 2

(Unioni montane di Comuni)

1. La Regione individua nell'Unione montana di Comuni, disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla presente legge, la forma organizzativa dei Comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani disciplinate nel presente titolo.
2. Ai fini della presente legge, si definisce montana l'Unione dei Comuni costituita in prevalenza da Comuni montani, intendendosi per tale la presenza di Comuni montani non inferiore al 50 per cento dei Comuni aderenti.
3. L'Unione montana di Comuni deve essere costituita da almeno tre Comuni, avere una popolazione non inferiore a 5.000 abitanti e una durata non inferiore a dieci anni.
4. La Regione, al fine di conseguire il più ampio raccordo e l'integrazione tra i diversi ambiti nei quali si attuano lo sviluppo e la valorizzazione della montagna, adegua la propria struttura organizzativa in funzione del perseguimento di tale obiettivo.

Articolo 3

(Funzioni delle Unioni montane di Comuni)

1. Le Unioni montane di Comuni, oltre alle funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
2. Le Unioni montane di Comuni, oltre alle funzioni di cui al comma 1:
 - a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e la realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici;
 - b) organizzano e amministrano, nelle aree a domanda debole, i servizi di trasporto pubblico di competenza comunale, con esclusione di quelli già regolati dalla legge regionale n. 35/2015, e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, all'ammodernamento di quelli esistenti, nonché alla vigilanza sul loro esercizio;
 - c) promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
 - d) riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento;
 - e) promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
3. Le Unioni montane di Comuni concorrono altresì:
 - a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico, nell'ambito del turismo sostenibile;
 - b) al mantenimento dei servizi essenziali;
 - c) alla promozione delle attività economiche, in particolare del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'economia forestale, attraverso la pianificazione, la gestione e la certificazione del patrimonio forestale;
 - d) allo sviluppo dei servizi digitali;
 - e) alla promozione delle attività culturali.

Articolo 4

(Individuazione degli ambiti territoriali ottimali)

1. Gli ambiti territoriali ottimali costituiscono l'area territoriale adeguata per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Regione alle Unioni montane di Comuni.
2. Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti in base a criteri geografici e idrografici.
3. Il territorio delle Unioni montane di Comuni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge può non corrispondere all'intera estensione dell'ambito territoriale ottimale, ma non può includere Comuni appartenenti ad altro ambito territoriale ottimale.
4. Le Unioni montane di Comuni che si costituiscono successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge devono corrispondere all'intera estensione dell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 5
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali montani.)

La Regione delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali montani.

Provincia di Catanzaro

Ambito n. 1:

Cerva, Petronà, Sersale, Zagarise.

Ambito n. 2:

Albi, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Pentone, Sellia, Sorbo San Basile, Taverna.

Ambito n. 3:

Amato, Carlopoli, Cicala, Decollatura, Miglierina, Platania, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo.

Ambito n. 4:

Conflenti, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, San Mango d'Aquino.

Ambito n. 5:

Amaroni, Cortale, Gasperina, Girifalco, Jacurso, Palermiti, Vallefiorita.

Ambito n. 6:

Argusto, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Gagliato, Olivadi, San Vito sullo Ionio, Satriano, Torre di Ruggiero.

Ambito n. 7:

Badolato, Cardinale, Davoli, Isca sullo Ionio, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.

Provincia di Cosenza

Ambito n. 1:

Albidona, Alessandria del Carretto, Canna, Castrolibero, Cerchiara di Calabria, Nocera, Oriolo, Plataci, San Lorenzo Bellizzi.

Ambito n. 2:

Acquaformosa, Castrovillari, Civita, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile, Saracena.

Ambito n. 3:

Aieta, Buonvicino, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, Santa Domenica Talao, Tortora, Verbicaro.

Ambito n. 4:

Acquappesa, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Longobardi, Paola, San Lucido, Sangineto.

Ambito n. 5:

Acri, Bocchigliero, Campana, Longobucco, Luzzi, Paludi, Pietrapaola, Rose, Vaccarizzo Albanese.

Ambito n. 6:

Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Mottafollone, San Donato di Ninea, San Sosti, Sant'Agata d'Esaro.

Ambito n. 7:

Cerzeto, Lattarico, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, San Vincenzo La Costa.

Ambito n. 8:

Casali del Manco, Castiglione Cosentino, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila, Zumpano.

Ambito n. 9:

Carolei, Castrolibero, Cerisano, Cosenza, Dipignano, Domanico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Paterno Calabro, Rende.

Ambito n. 10:

Altilia, Aprigliano, Belsito, Cellara, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lago, Malito, Mangone, Piane Crati, Santo Stefano di Rogliano.

Ambito n. 11:

Aiello Calabro, Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Rogliano, Scigliano.

Provincia di Crotone**Ambito n. 1:**

Caccuri, Castelsilano, Cerenzia, Cotronei, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Savelli, Verzino.

Provincia di Reggio Calabria**Ambito n. 1:**

Bivongi, Caulonia, Pazzano, Placanica, Roccella Ionica, Stilo.

Ambito n. 2:

Bagnara Calabria, Calanna, Cardeto, Laganadi, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla.

Ambito n. 3:

Bagaladi, Bova, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti.

Ambito n. 4:

Cosoleto, Delianuova, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Sinopoli, Varapodio.

Ambito n. 5:

Cinquefrondi, Cittanova, Galatro, Giffone, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà.

Ambito n. 6:

Africo, Antonimina, Careri, Ciminà, Platì, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco.

Ambito n. 7:

Canolo, Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Martone, San Giovanni di Gerace.

Provincia di Vibo Valentia**Ambito n. 1:**

Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Spadola, Serra San Bruno, Simbario.

Ambito n. 2:

Capistrano, Filadelfia, Monterosso Calabro, Polia, San Nicola da Crissa, Vallelonga.

Ambito n. 3:

Acquaro, Arena, Dasà, Dinami, Gerocarne, Joppolo, Pizzoni, Sorianello, Vazzano.

Ambito n. 4:

Drapia, Filandari, Jonadi, Rombiolo, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, Spilinga, Zaccanopoli, Zungri.

Articolo 6***(Programma annuale di attuazione per la montagna)***

1. Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio regionale che individua le risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento.
2. Il programma annuale, tenuto conto dei vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale, individua, in coerenza con le finalità della presente legge:

- a) gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
 - b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
 - c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
 - d) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;
 - e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
 - f) gli interventi regionali diretti a migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi pubblici nei territori montani, mediante la definizione di standard regionali minimi o ottimali nelle materie di competenza regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni determinati dallo Stato.
3. Il programma annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività cui devono fare riferimento gli enti locali.
 4. Le Unioni montane di Comuni, sulla base delle proprie programmazioni pluriennali e in conformità alla programmazione regionale di cui al comma 1, trasmettono alla Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, le proprie proposte progettuali che costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale.

Articolo 7

(Valorizzazione dei servizi ecosistemici e delle risorse idriche)

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di servizio idrico integrato e delle competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Regione promuove la stipula di accordi di programma tra l'ente di governo dell'ambito competente e le Unioni montane di Comuni per la realizzazione di specifici interventi di tutela delle risorse idriche e di sistemazione idrogeologica dei territori montani. Gli accordi individuano gli interventi, i soggetti attuatori, le risorse effettivamente disponibili e le modalità di trasferimento e rendicontazione, senza determinare automaticamente nuovi o maggiori oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato.
2. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio regolamento le funzioni e le modalità di riconoscimento dei servizi ecosistemici ambientali: regolazione del ciclo idrico, prevenzione dell'erosione del suolo, stabilizzazione dei versanti, stoccaggio del carbonio, conservazione della biodiversità, protezione delle infrastrutture e degli insediamenti a valle.

Articolo 8

(Costituzione dell'Unione montana di Comuni)

1. I Comuni il cui territorio ricade in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 5 possono costituire, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e secondo le modalità previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione montana di Comuni, quale ente locale finalizzato alla

valorizzazione del territorio montano, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e all'esercizio associato delle funzioni comunali.

Articolo 9

(Variazioni territoriali delle Unioni montane di Comuni)

1. Le variazioni degli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 4 e 5 sono disposte con legge regionale, sentite le Unioni montane di Comuni e i Comuni interessati, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui alla presente legge, istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti dispongono altresì le conseguenti modifiche degli ambiti territoriali ottimali e delle relative Unioni montane di Comuni.

Articolo 10

(Osservatorio regionale sulla montagna)

1. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano e delle aree marginali.
2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano e delle aree considerate marginali, nonché di quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 è istituito l'Osservatorio regionale sulla montagna, presso la direzione regionale competente, con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi di spese comunque denominati.
5. L'Osservatorio presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulla montagna.

Articolo 11

(Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale denominato "Fondo regionale per la montagna";
2. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato:
 - a) dalle risorse regionali annualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 31;
 - b) dalle risorse statali assegnate alla Regione Calabria per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani, comprese quelle del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, nei limiti e nel rispetto delle finalità stabilite dalla normativa statale;
 - c) dalle risorse dei programmi dell'Unione europea, nazionali e regionali destinate a interventi coerenti con le finalità della presente legge, nel rispetto dei relativi vincoli di ammissibilità e destinazione;

- d) da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati destinati alle medesime finalità.
- 3. Le risorse del Fondo sono destinate alle Unioni montane di Comuni e agli altri soggetti attuatori individuati dal programma annuale di cui all'articolo 6, sulla base degli interventi ammessi a finanziamento, dei criteri stabiliti dal medesimo programma e delle risorse effettivamente disponibili.
- 4. Le risorse aventi destinazione vincolata sono utilizzate esclusivamente per gli interventi compatibili con le finalità e con le condizioni previste dalle rispettive fonti di finanziamento.

Articolo 12

(Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei Comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnano:
 - a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
 - b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.
2. Il compendio unico rappresenta uno strumento per contrastare l'abbandono agricolo, favorire l'insediamento di giovani agricoltori, prevenire il dissesto idrogeologico e valorizzare i servizi ecosistemici.
3. La Regione istituisce la banca della terra, finalizzata al censimento e al recupero dei terreni agricoli e forestali abbandonati o incolti e alla loro assegnazione per la costituzione dei compendi unici, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina con regolamento:
 - a) le modalità di censimento e di aggiornamento dei terreni;
 - b) i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la cancellazione;
 - c) le forme di pubblicità degli elenchi;
 - d) i criteri e le procedure trasparenti per l'assegnazione;
 - e) gli obblighi degli assegnatari, le attività di controllo e le cause di revoca.
4. La Regione favorisce la nascita di associazioni fondiarie.
5. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. I vincoli di indivisibilità e le limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà operano esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione statale.

Articolo 13

(Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 6, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è determinata, per i territori montani della Calabria, in misura

non inferiore a 10.000 metri quadrati. Essa costituisce il limite al di sotto del quale, per quindici anni dall'acquisto, non è consentito il frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 12, nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione statale.

2. La Giunta regionale, avuto riguardo alle tipologie di coltivazione, all'ordinamento produttivo, alle caratteristiche agronomiche e alla situazione demografica locale, può determinare superfici minime indivisibili superiori alla misura di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente.

Articolo 14

(Obiettivi generali)

1. La Regione, per la salvaguardia e lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio montano, promuove, sostiene e agevola, nelle materie di propria competenza, specifiche azioni volte a migliorare la qualità, l'accessibilità e la continuità dei servizi pubblici, mediante standard regionali minimi o ottimali e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni determinati dallo Stato.
2. La Regione partecipa e concorre al sostegno dell'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne.
3. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziare nel Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 e delle ulteriori risorse europee, statali e regionali specificamente destinate alle medesime finalità.

Articolo 15

(Sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale)

1. Le Unioni montane, nell'ambito delle funzioni comunali esercitate in forma associata, individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla tutela delle risorse idriche, alla salvaguardia della biodiversità, alla sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture e alla valorizzazione sostenibile del patrimonio agro-silvo-pastorale. Gli interventi sono programmati e realizzati nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente alla Regione, ai Consorzi di bonifica e agli altri enti competenti e sono coordinati nell'ambito della pianificazione di bacino.
2. La sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
3. La Regione, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli ambiti di intervento per la sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale, considerando gli interventi sui versanti montani, sul reticolo idrografico, di gestione forestale protettiva, di prevenzione degli incendi boschivi, di difesa dai fenomeni gravitativi, nonché i progetti integrati di bacino e di fiume.

4. Gli interventi possono essere attuati dalle Unioni montane di Comuni nei limiti delle funzioni loro attribuite o delegate, anche mediante accordi di programma con la Regione, i Consorzi di bonifica, gli altri enti pubblici competenti, i consorzi forestali, le cooperative di comunità e le imprese forestali.

Articolo 16

(Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)

1. Le Unioni montane, nell'ambito delle funzioni comunali esercitate in forma associata e senza sovrapposizione con le competenze attribuite dalla legislazione vigente ai Consorzi di bonifica, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato attraverso:
 - a) apposite convenzioni tra i proprietari pubblici e privati;
 - b) accordi di programma con enti pubblici;
 - c) la promozione della costituzione volontaria di consorzi tra proprietari, finalizzati alla tutela e alla migliore gestione dei boschi e degli alpeggi, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente;
 - d) l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. La Regione promuove interventi finalizzati:
 - a) al recupero e alla manutenzione dei terrazzamenti e delle sistemazioni agrarie tradizionali;
 - b) alla gestione sostenibile dei pascoli e delle superfici pastorali;
 - c) al recupero delle aree agricole abbandonate ai fini della prevenzione del dissesto e degli incendi;
 - d) alla valorizzazione delle pratiche agro-pastorali tradizionali come strumenti di manutenzione territoriale;
 - e) alla valorizzazione e promozione delle varietà autoctone locali.
3. Le Unioni montane, nel rispetto delle competenze statali e regionali in materia di tutela del paesaggio, svolgono attività di manutenzione, gestione e valorizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, anche al fine di favorirne l'utilizzazione sostenibile per scopi produttivi, turistici, ricreativi e di servizio. A tal fine svolgono le seguenti attività:
 - a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
 - b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico-forestale e alla fruizione turistica sostenibile del territorio.
4. Le Unioni montane, su delega dei Comuni che ne fanno parte, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei Comuni stessi.
5. Le Unioni montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3 ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nei limiti e con le modalità previsti dal medesimo articolo.
6. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzazione sostenibile delle risorse forestali in un'ottica di filiera.
7. La Regione promuove la gestione delle risorse pastorali, anche attraverso la redazione dei piani pastorali, aziendali, comunali o sovracomunali.

8. La Regione promuove la gestione delle risorse idriche, anche attraverso la redazione di progetti di fiume che coinvolgano i bacini imbriferi.

Articolo 17

(Promozione delle vocazioni produttive)

1. Al fine di favorire la multifunzionalità delle imprese agricole, le Unioni montane stipulano contratti di collaborazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con gli imprenditori agricoli per:
 - a) la promozione delle vocazioni produttive del territorio;
 - b) la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali;
 - c) la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità;
 - d) la promozione dei marchi territoriali montani e delle produzioni certificate;
 - e) il sostegno alla multifunzionalità agricola;
 - f) lo sviluppo e l'integrazione tra agricoltura, turismo e artigianato.

Articolo 18

(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna.
2. Le Unioni montane di Comuni definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.

Articolo 19

(Valorizzazione della cultura della montagna)

1. La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico del territorio.
2. La Regione promuove le identità culturali espresse dalle lingue minoritarie.
3. La Regione promuove, altresì, iniziative tese a rendere sinergiche le politiche culturali, favorendo i servizi e le attività dei musei regionali e degli enti del settore.

Articolo 20

(Turismo sostenibile in ambiente montano)

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. Le Unioni montane, in forma singola o associata, pianificano e organizzano, nel rispetto degli indirizzi della Regione, lo sviluppo turistico sostenibile e la fruizione

estiva e invernale del territorio montano. In tale ambito, le Unioni montane concorrono alla pianificazione e alla valorizzazione della rete del patrimonio escursionistico.

3. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo sostenibile e il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate, mediante il sostegno alla realizzazione di progetti e iniziative tesi a favorire:
 - a) la fruizione turistica del territorio a ridotto impatto ambientale;
 - b) la riqualificazione dei borghi per migliorarne l'attrattiva turistica;
 - c) la pluriattività delle aziende agricole orientata a fornire servizi di accoglienza e di informazione in campo turistico;
 - d) il mantenimento della funzionalità delle infrastrutture escursionistiche per la fruizione estiva e invernale;
 - e) la valorizzazione turistica delle produzioni agricole tipiche del territorio rurale.
4. Le Unioni montane promuovono progetti e iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.
5. A tal fine, la Regione individua le caratteristiche del turismo sostenibile nella montagna e definisce:
 - a) gli strumenti e le modalità di pianificazione della fruizione turistica sostenibile del territorio rurale montano;
 - b) gli indicatori per valutare la sostenibilità ambientale degli investimenti turistici dei Comuni montani;
 - c) gli indicatori di ruralità dei territori montani;
 - d) i criteri di assegnazione delle risorse economiche alle Unioni montane per il sostegno agli investimenti nel settore del turismo rurale;
 - e) le iniziative di formazione degli operatori pubblici e privati, al fine di rendere l'offerta turistica nelle aree montane più organica e sistematica, inclusa la formazione e la sensibilizzazione all'accoglienza turistica delle comunità locali, nell'ottica dei residenti quali primi promotori dell'identità locale e di una cultura diffusa dell'accoglienza.

Articolo 21

(Turismo sportivo in territorio montano)

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo e dell'attività motoria e sportiva in territorio montano, quali strumenti di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico degli individui, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità ospitante, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale e di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente montano.
2. Nell'ambito del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 6 possono essere previsti contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e per

favorire il turismo nei territori montani, attraverso l'attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età e abilità;
- b) promuovere la conoscenza del territorio con funzione educativa, sociale e culturale;
- c) incentivare l'animazione, l'utilizzo e la vivibilità degli spazi aperti, dei parchi e degli spazi verdi.

Articolo 22 ***(Servizi essenziali)***

1. La Regione tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio-assistenziali e ai trasporti. A tal fine, per il tramite delle Unioni montane, la Regione attiva un monitoraggio sulla quantità e sulla qualità dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal territorio e sulle prospettive del loro mantenimento.
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e mediante appositi bandi, prevede interventi da attivare sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, privilegiando le soluzioni aventi carattere innovativo e i modelli di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio. La Regione si attiva, inoltre, affinché nei criteri attuativi di tali servizi sia tenuta in debito conto la peculiarità dei territori montani e rurali svantaggiati.

Articolo 23 ***(Trasporti)***

1. Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non è adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Unioni montane, nell'ambito delle funzioni comunali esercitate in forma associata e nel rispetto della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, possono organizzare e gestire servizi integrativi di trasporto di persone e merci, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.
2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità alle persone con disabilità e agli anziani.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e può prevedere un concorso finanziario a sostegno del servizio.

Articolo 24 ***(Sviluppo dei servizi digitali)***

1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Unioni montane operano quali

sportelli del cittadino attraverso l'utilizzo della connessione veloce prevista presso la sede dell'ente ai sensi della Strategia italiana per la banda ultralarga, approvata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2015.

2. La Regione, nell'ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga, si attiva al fine di monitorare e ottimizzare la qualità del servizio reso agli utenti finali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia.
3. La Regione provvede affinché siano pienamente sfruttate le possibilità garantite dalle nuove connessioni veloci, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'attività amministrativa, lo snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo e il miglioramento delle relazioni e dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.
4. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, definisce direttive per il decentramento nei Comuni montani di attività e servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Articolo 25

(Accesso ai servizi televisivi postali e di telefonia mobile)

1. Al fine di ridurre il divario digitale e aumentare le opportunità per coloro che risiedono nei Comuni montani, la Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, interventi diretti a ridurre il divario digitale e tecnologico tra i territori montani calabresi e le aree urbane, nei limiti delle risorse europee, statali e regionali specificamente destinate a tale finalità.
2. Al fine di potenziare i servizi postali, la Regione promuove e favorisce la stipulazione di intese e accordi istituzionali nell'ambito dei quali le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste Italiane S.p.A., affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni, possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali dei Comuni o delle frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
3. Le attività della Regione previste dal presente articolo hanno carattere di promozione e coordinamento e non comportano l'assunzione di funzioni riservate dalla normativa statale agli operatori dei servizi postali, televisivi e di comunicazione elettronica.

Articolo 26

(Recupero dei borghi)

1. La Regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi mediante le risorse del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 e le risorse dei programmi dell'Unione europea, statali e regionali specificamente destinate alla rigenerazione,

alla valorizzazione e allo sviluppo dei borghi e dei territori montani, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione e nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

2. Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
 - b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici;
 - c) la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;
 - d) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;
 - e) la realizzazione di interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici;
 - f) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
 - g) il miglioramento dei servizi urbani, quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;
 - h) la creazione di nuove imprese e botteghe multifunzionali nei borghi;
 - i) la riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale nelle zone montane.
3. Gli interventi sono individuati dal programma annuale di cui all'articolo 6 e sono finanziati mediante procedure pubbliche che stabiliscono i soggetti beneficiari, i criteri di selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione e gli obblighi di rendicontazione.

Articolo 27

(Valorizzazione delle risorse energetiche locali)

1. Nell'ambito del programma annuale di attuazione per la montagna, la Regione, in collaborazione con le Unioni montane e sulla base degli altri piani e programmi approvati dai settori regionali competenti, effettua una ricognizione del territorio con l'obiettivo di identificare lo stato di utilizzo, di valorizzazione e di sostenibilità ambientale delle risorse energetiche locali e il potenziale ancora disponibile.
2. In un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, la Regione promuove gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia, nell'ambito di un corretto sviluppo delle filiere locali nel contesto montano.
3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora promossi dalle Unioni montane o da esse partecipati e funzionali a garantire significativi vantaggi per le comunità locali, possono essere incentivati mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11.

Articolo 28

(Green communities cooperative di comunità e comunità energetiche)

1. La Regione sostiene la realizzazione, sul territorio montano, di green communities, cooperative di comunità e comunità energetiche finalizzate a valorizzare in modo

integrato e sostenibile il proprio patrimonio socio-culturale, economico, ambientale ed energetico, anche avvalendosi delle nuove tecnologie abilitanti, quali la banda ultralarga.

2. Mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11, la Regione può sostenere la realizzazione, a cura dell'Unione montana, di un piano di sviluppo sostenibile a livello vallivo e l'eventuale realizzazione degli interventi in esso previsti.

Articolo 29

(Incentivi alla residenzialità)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna, possono essere concessi contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, nei limiti delle risorse stanziare annualmente nel Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 e delle ulteriori risorse europee, statali e regionali specificamente destinate a tale finalità.
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce i requisiti dei beneficiari, le spese ammissibili, la misura massima dei contributi, i criteri di priorità, le modalità di presentazione delle domande e le cause di revoca.

Articolo 30

(Associazioni rappresentative delle autonomie locali)

1. Nell'attuazione della presente legge, la Regione riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI, UPI e UNCEM.
2. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, la Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari per specifici progetti di assistenza giuridico-amministrativa e tecnica, nonché di sviluppo socio-economico, presentati dalle associazioni delle autonomie locali di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari di cui al comma 2.

Articolo 31

(Norma finanziaria)

1. Le attività di natura amministrativa, programmatica, regolamentare, di monitoraggio e di coordinamento previste dalla presente legge sono svolte dalle strutture regionali competenti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per il finanziamento del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi

- finanziari 2027 e 2028, di cui euro 1.000.000,00 annui per spese di parte corrente ed euro 4.000.000,00 annui per spese in conto capitale.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, del bilancio di previsione 2026-2028, per euro 1.000.000,00 annui al Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 4.000.000,00 annui al Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
 4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026-2028:
 - a) per euro 1.000.000,00 annui, a valere sul capitolo U9200305101;
 - b) per euro 4.000.000,00 annui, a valere sul capitolo U8201041701. Le risorse derivanti da tale riduzione sono destinate al finanziamento delle spese in conto capitale di cui al comma 3, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
 5. Per gli esercizi successivi al 2028, alla determinazione delle risorse regionali destinate al Fondo regionale per la montagna si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, nei limiti consentiti dagli equilibri di bilancio.
 6. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere, in aggiunta alle risorse regionali di cui al comma 2, le risorse assegnate alla Regione Calabria dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e le ulteriori risorse statali e dell’Unione europea destinate a interventi coerenti con le finalità della presente legge, nei limiti delle somme effettivamente assegnate e nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione, criteri di ammissibilità e obblighi di rendicontazione.
 7. Gli interventi che prevedono contributi, incentivi, concorsi finanziari o investimenti sono attuati esclusivamente nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo e delle ulteriori risorse statali ed europee effettivamente disponibili.
 8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

Articolo 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to On. Avv. Filomena Greco

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**Quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria**

Titolo: “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna calabrese”

Tab. 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1-5	Le disposizioni hanno carattere prevalentemente ordinamentale e organizzativo. Le attività amministrative regionali sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'eventuale conferimento o delega di ulteriori funzioni alle Unioni montane deve essere accompagnato dall'individuazione delle risorse necessarie.	//	//	0
6	Il programma annuale di attuazione ha carattere programmatico e non consente l'assunzione di impegni superiori agli stanziamenti autorizzati.	//	//	0
7	Accordi di programma per la tutela delle risorse idriche e la sistemazione idrogeologica. Gli accordi devono individuare le risorse effettivamente disponibili. La predisposizione del regolamento regionale è svolta dalle strutture competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.	//	//	0
8-10	Disposizioni di natura essenzialmente ordinamentale. La partecipazione all'Osservatorio regionale sulla montagna è gratuita e non dà diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Le attività istruttorie e di supporto sono assicurate con le risorse disponibili a legislazione vigente.	//	//	0
11	Fondo regionale per la montagna destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge e individuati dal programma annuale.	C / I	P	Dotazione ricompresa nell'autorizzazione massima di spesa stabilita dall'articolo 31
12-13	La disciplina del compendio unico e della superficie minima indivisibile ha carattere prevalentemente ordinamentale. L'istituzione e la gestione della banca della terra possono comportare attività amministrative e informative, svolte mediante le strutture e gli strumenti disponibili. Eventuali spese aggiuntive sono sostenute esclusivamente nei limiti delle risorse stanziato.	C	P	Nei limiti delle risorse stanziato
14-20	Interventi nei settori dei servizi pubblici, della sistemazione idrogeologica, del patrimonio agro-silvo-pastorale, delle attività produttive,	C / I	P	Nei limiti delle risorse del Fondo regionale per la montagna e degli altri

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
	dell'artigianato, della cultura e del turismo sostenibile. Le attività amministrative e di programmazione sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Gli interventi contributivi e di investimento sono finanziati nei limiti delle risorse disponibili.			finanziamenti regionali, statali ed europei disponibili
21	Contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e del turismo montano, concessi nell'ambito del programma annuale e nei limiti delle risorse disponibili.	C	P	Oneri ricompresi nella quota destinata alle spese correnti prevista dall'articolo 31
22-25	Servizi essenziali, trasporti e servizi digitali. Le attività di monitoraggio, programmazione e indirizzo sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali bandi e il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto sono attivati nei limiti delle risorse disponibili.	C	P	Nei limiti degli stanziamenti autorizzati
26	Interventi per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi finanziati mediante fondi strutturali dell'Unione europea, risorse statali, regionali e, ove previsto, risorse del Fondo regionale per la montagna.	I	P	Nei limiti della quota in conto capitale prevista dall'articolo 31 e degli ulteriori finanziamenti disponibili
27-28	Misure relative alle risorse energetiche locali, alle green communities, alle cooperative di comunità e alle comunità energetiche.	C / I	P	Nei limiti delle risorse stanziato, con imputazione alla quota corrente o in conto capitale secondo la natura della spesa
29	Contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili destinati a prima abitazione.	I	P	Nei limiti della quota in conto capitale prevista dall'articolo 31, salvo ulteriori risorse statali o europee
30	Incentivi destinati ai progetti presentati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali.	C	P	Oneri ricompresi nella quota destinata alle spese correnti prevista dall'articolo 31
31	Autorizzazione complessiva di spesa per l'attuazione della legge.	C / I	P	€ 5.000.000,00 per il 2027 e € 5.000.000,00 per il 2028, di cui € 1.000.000,00 annui per spese correnti ed € 4.000.000,00 annui per spese in conto capitale
32	Entrata in vigore. La disposizione non comporta oneri finanziari.	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente relazione è formulata sulla base del contenuto dell'articolato e della norma finanziaria di cui all'articolo 31.

Per l'attuazione della legge è autorizzata una spesa massima di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, di cui euro 1.000.000,00 per spese correnti ed euro 4.000.000,00 per spese in conto capitale.

La concreta destinazione delle risorse ai diversi interventi è definita attraverso il programma annuale di attuazione per la montagna, nel rispetto degli stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale.

La quantificazione degli oneri finanziari per il biennio 2027-2028 è pertanto la seguente:

Tipologia di spesa	2027	2028	Totale biennio
Spese correnti	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
Spese in conto capitale	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 8.000.000,00
Totale	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00

Tab. 2 – Copertura finanziaria

Oneri da coprire	2027	2028	Totale
Spese correnti – Missione 09, Programma 07, Titolo 1	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
Spese in conto capitale – Missione 09, Programma 07, Titolo 2	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 8.000.000,00
Totale	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti della **Missione 20, Programma 03**, rispettivamente al **Titolo 1** per la quota corrente e al **Titolo 2** per la quota in conto capitale.

La disponibilità delle risorse, l'individuazione dei relativi capitoli di bilancio e la corretta imputazione contabile sono sottoposte alla verifica degli uffici regionali competenti.

Per gli esercizi successivi al 2028, le risorse sono determinate dalle rispettive leggi di bilancio.

La ripartizione e la copertura sopra riportate derivano direttamente dalla norma finanziaria della PDL: Missione 09, Programma 07, Titoli 1 e 2 per l'imputazione e corrispondente riduzione della Missione 20, Programma 03, Titoli 1 e 2 per la copertura

La presente relazione è formulata sulla base del contenuto dell'articolato e della norma finanziaria di cui all'articolo 31.

Per l'attuazione della legge è autorizzata una spesa massima di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, di cui euro 1.000.000,00 per spese correnti ed euro 4.000.000,00 per spese in conto capitale.

La concreta destinazione delle risorse ai diversi interventi è definita attraverso il programma annuale di attuazione per la montagna, nel rispetto degli stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale.

Articoli 1-5

Le disposizioni hanno carattere prevalentemente ordinamentale e organizzativo. Esse definiscono le finalità della legge, le Unioni montane, le relative funzioni e gli ambiti territoriali ottimali.

Le attività amministrative regionali sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'eventuale conferimento o delega di ulteriori funzioni alle Unioni montane deve essere accompagnato dall'individuazione delle risorse necessarie.

Articolo 6

Il programma annuale di attuazione è approvato a seguito dell'approvazione del bilancio regionale e individua gli interventi finanziabili, le risorse disponibili, i criteri di assegnazione e le modalità di monitoraggio.

La disposizione ha carattere programmatico e non consente l'assunzione di impegni superiori agli stanziamenti autorizzati.

Articolo 7

La disposizione promuove accordi di programma per la tutela delle risorse idriche e la sistemazione idrogeologica dei territori montani.

Gli accordi devono individuare le risorse effettivamente disponibili e non possono determinare automaticamente nuovi o maggiori oneri sulla tariffa del servizio idrico integrato.

La predisposizione del regolamento regionale è svolta dalle strutture competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articoli 8-10

Le disposizioni hanno natura essenzialmente ordinamentale.

Per l'Osservatorio regionale sulla montagna è espressamente stabilito che la partecipazione è gratuita e non dà diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Le attività istruttorie e di supporto sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

Il Fondo regionale per la montagna finanzia gli interventi previsti dalla legge e individuati dal programma annuale.

Per gli esercizi 2027 e 2028, la relativa dotazione è ricompresa nell'autorizzazione massima di spesa stabilita dall'articolo 31. Per gli esercizi successivi, la dotazione è determinata dalle rispettive leggi di bilancio.

Articoli 12-13

La disciplina del compendio unico e della superficie minima indivisibile ha carattere prevalentemente ordinamentale.

L'istituzione e la gestione della banca della terra possono comportare attività amministrative e informative. Tali attività sono svolte mediante le strutture e gli strumenti disponibili. Eventuali spese aggiuntive possono essere sostenute esclusivamente nei limiti delle risorse stanziare.

Articoli 14-20

Le disposizioni individuano obiettivi e interventi nei settori dei servizi pubblici, della sistemazione idrogeologica, del patrimonio agro-silvo-pastorale, delle attività produttive, dell'artigianato, della cultura e del turismo sostenibile.

Le attività amministrative e di programmazione sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi contributivi e di investimento possono essere finanziati nei limiti delle risorse del Fondo regionale per la montagna e degli altri finanziamenti regionali, statali ed europei disponibili.

Articolo 21

La disposizione prevede la possibilità di concedere contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e del turismo montano.

I contributi sono concessi nell'ambito del programma annuale e nei limiti delle risorse disponibili. Gli eventuali oneri sono ricompresi nella quota destinata alle spese correnti prevista dall'articolo 31.

Articoli 22-25

Le disposizioni riguardano i servizi essenziali, i trasporti e i servizi digitali.

Le attività di monitoraggio, programmazione e indirizzo sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli eventuali bandi e il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto sono attivati nei limiti delle risorse disponibili e non determinano obblighi di spesa superiori agli stanziamenti autorizzati.

Articolo 26

Gli interventi per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi sono finanziati mediante fondi strutturali dell'Unione europea, risorse statali, risorse regionali e, ove previsto, risorse del Fondo regionale per la montagna.

Gli interventi aventi natura di investimento sono finanziati nei limiti della quota in conto capitale prevista dall'articolo 31 e degli ulteriori finanziamenti disponibili.

Articoli 27-28

Le misure relative alle risorse energetiche locali, alle green communities, alle cooperative di comunità e alle comunità energetiche possono essere finanziate attraverso il Fondo regionale per la montagna e gli altri programmi europei, statali e regionali di settore.

Le spese relative alla realizzazione degli interventi sono sostenute nei limiti delle risorse stanziare, con imputazione alla quota corrente o in conto capitale secondo la natura della spesa.

Articolo 29

I contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili destinati a prima abitazione sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

Gli interventi sono finanziati nell'ambito della quota in conto capitale prevista dall'articolo 31, salvo l'utilizzo di ulteriori risorse statali o europee destinate alla residenzialità nei territori montani.

La definizione dei criteri e delle modalità di concessione non può determinare obblighi finanziari superiori allo stanziamento autorizzato.

Articolo 30

Gli incentivi destinati ai progetti presentati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Gli eventuali oneri sono ricompresi nella quota destinata alle spese correnti prevista dall'articolo 31.

Articolo 31

Per l'attuazione della legge è autorizzata una spesa massima di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, così ripartita:

- a) euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio per spese correnti;
- b) euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio per spese in conto capitale.

Le risorse sono imputate alla Missione 09, Programma 07, rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2.

Alla copertura degli oneri si provvede, per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, mediante la riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti": euro 1.000.000,00 annui sul capitolo U9200305101 ed euro 4.000.000,00 annui sul capitolo U8201041701. Le risorse derivanti dalla riduzione del capitolo U8201041701 sono destinate alla copertura degli interventi in conto capitale. Per ciascuno dei medesimi esercizi, la riduzione complessiva delle spese correnti è pari a euro 5.000.000,00; l'incremento delle spese è pari a euro 1.000.000,00 di parte corrente e a euro 4.000.000,00 in conto capitale. Le corrispondenti variazioni devono essere rappresentate nei prospetti di bilancio e verificate ai fini del rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. La disponibilità aggiornata dei due capitoli, tenuto conto delle variazioni intervenute, e l'assenza di destinazioni incompatibili sono sottoposte alla verifica degli uffici competenti. Qualora la copertura proposta non risulti integralmente disponibile o contabilmente utilizzabile, la norma finanziaria e la presente relazione saranno adeguate mediante apposito emendamento prima dell'approvazione definitiva. Per gli esercizi successivi al 2028, le risorse sono determinate dalle rispettive leggi di bilancio.

Articolo 32

La disposizione disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta oneri finanziari.

Conclusioni finanziarie

Le disposizioni di carattere ordinamentale, amministrativo e programmatico sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni che prevedono contributi, incentivi, bandi e interventi di investimento sono attuate nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 31 e delle ulteriori risorse europee, statali e regionali disponibili.

Per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 è autorizzata una spesa massima di euro 5.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per spese correnti ed euro 4.000.000,00 per spese in conto capitale, per una spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00 nel biennio.

La quantificazione e la copertura indicate nell'articolo 31 sono oggetto della contestuale richiesta di verifica agli uffici competenti, con particolare riferimento alla disponibilità aggiornata dei capitoli U9200305101 e U8201041701 per gli esercizi 2027 e 2028 e al rispetto degli equilibri di bilancio. L'eventuale indisponibilità, anche parziale, delle somme o la necessità di una diversa imputazione contabile comporteranno l'adeguamento della norma finanziaria e della presente relazione nel corso dell'istruttoria.